



COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli
Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 503 del 20-11-2020

Prot.n. COMUNE DI CICCIANO
INTERNO 8177/2020
del 20-11-2020-17:29:14

Oggetto Emergenza epidemiologica da COVID — 19. Misure per il contrasto e il contenimento del virus. SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 05-12-2020 PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

IL SINDACO

Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile , Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020);

Visto il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);

Visto il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 71 del 09.09.2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della Regione, statuisce che sono confermate – salvo quanto previsto al successivo punto 1.3 e salvo quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 – le disposizioni delle seguenti Ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n. 66 dell'agosto 2020, per quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020; - Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020; - Ordinanza regionale n. 64 del 31 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020) – in vigore dal 8/10/2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 recante “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.”

Visto il DPCM 13 Ottobre 2020 ed in particolare l’articolo 6 recante “sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario ed obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’Estero”.

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.79 del 15.10.2020, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23.10.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 D.L. 25 marzo 2020 n.19; e la n.81 del 19 ottobre 2020 recante “Conferma delle disposizioni in tema di attività di ristorazioni ricevimenti ed attività ludico/ricreative ed eventi di aggregazione/unione di cui all’Ordinanza n.79 del 15.10.2020”.

Visto, il DPCM del 24 Ottobre 2020 per ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto–legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visto da ultimo il DPCM del 3 Novembre recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (20°06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41) con il quale fra l’altro si dispone la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado anche per le aree individuate come zona rossa.

Vista l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 89 del 5.11.2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità”.

Visto da ultimo l’Ordinanza del Ministero della salute del 13 novembre 2020 che estende l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del DPCM del 3 novembre c.a. alla regione Campania

Letta e richiamata l’ordinanza regionale n. 90 del 15-11-2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.Disposizioni concernenti l’attività didattica a distanza – disposizioni in tema di trasporto pubblico locale , di linea e non di linea”.

Considerato che nella predetta ordinanza n. 90/2020 viene disposta la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 24 novembre c.a. per le scuole dell'infanzia fino a sei anni e delle prime classi della scuola primaria; nonché la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 30 novembre anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Atteso che appare imprudente e rischioso consentire la riapertura in presenza delle scuole in un contesto territoriale classificato come zona rossa, quindi in netta contraddizione con le prescrizioni precauzionali dettate in materia di libertà di spostamenti, di circolazione, di orari di lavoro per alcuni esercizi commerciali,

Ritenuto che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale siano ancora dati preoccupanti ed in controtendenza rispetto alla decisione di riaprire le scuole,

Tenuto conto che l'autorità competente, il Sindaco, ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale fino al 5 dicembre 2020.

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell'istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni delle classi che sono in didattica a distanza.

In caso di inosservanza della presente ordinanza si è puniti ai sensi dell'art. 650 del c.p.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga comunicata al Prefetto e pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune di Cicciano e, nei modi e nei termini di Legge, la presente è trasmessa: al Prefetto di Napoli, al responsabile dell'ASL NA3 Sud competente, al Commissario della Polizia Statale di Nola, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Nola, Alla locale Stazione dei Carabinieri, al Responsabile della Polizia Locale di Cicciano, ai Dirigenti degli Istituti scolastici locali.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Campania o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio della Casa Comunale

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Cicciano,

**Il Sindaco
Dott. Giovanni Corrado**